

BILANCIO

Le spese di ricerca e pubblicità da “stornare” nel bilancio 2016

di **Sergio Pellegrino**

[Nel contributo pubblicato sul numero di Euroconference NEWS di ieri](#) abbiamo evidenziato come la novità della **soppressione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità**, pur essendo le modifiche del D.Lgs. 139/2015 entrate in vigore il 1° gennaio 2016, avrà un **inevitabile impatto già sui bilanci 2015**, attesa l'inopportunità di **“nuove” capitalizzazioni**.

La **questione maggiormente delicata** è però quella di comprendere quali saranno gli **effetti sui bilanci 2016** delle società derivanti dallo storno dei **costi capitalizzati in precedenza** e non ancora integralmente ammortizzati: un'analisi in questo senso deve essere immediatamente effettuata e non può essere certo rinviata all'anno prossimo.

Vi deve essere infatti un'**applicazione retroattiva dei nuovi criteri**, così come risulta da una lettura “a specchio” dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015.

La norma stabilisce che le **modificazioni apportate all'articolo 2426 del codice civile**, per quanto concerne il **costo ammortizzato** per la valutazione dei titoli immobilizzati e dei crediti e debiti e la nuova disciplina dell'**ammortamento dell'avviamento**, possono non essere applicate in relazione alle **operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio**.

Non venendo invece richiamata in questo ambito di “deroghe” la fattispecie dei **costi di ricerca e pubblicità**, ciò comporta un **necessario intervento** su ciò che è stato **sin qui capitalizzato dalle imprese**.

Ci dobbiamo allora necessariamente interrogare su come si debba operare l'**eliminazione dall'attivo dello stato patrimoniale delle spese di pubblicità e di ricerca**.

Non siamo di fronte ad una **modifica della stima** del valore recuperabile dell'attività capitalizzata, che avrebbe comportato una sua **svalutazione**, ma ad un **cambiamento dei criteri di valutazione** previsti dal codice civile.

Mentre le disposizioni civilistiche non stabiliscono come debba essere **gestito sul piano contabile il cambiamento dei criteri di valutazione**, a livello di **principi contabili nazionali** la questione è analizzata dal principio **OIC 29**.

Il documento stabilisce che i **cambiamenti di principi contabili**, ed in questo ambito rientrano i **criteri di valutazione**, generano **proventi e oneri da iscrivere nella parte straordinaria del conto**

economico.

A partire dai **bilanci 2016** non ci sarà però più un'**area straordinaria nel conto economico**, per effetto di un'altra importante novità apportata dal D.Lgs. 139/2015: di conseguenza l'**OIC 29** non ci dà in questo senso un'indicazione utile e dovrà essere anzi **modificato**.

Se comunque l'impatto si dovesse rilevare a **conto economico**, tenendo conto dell'**effetto retroattivo** che va impresso a questo cambiamento di criteri che porterà a stornare dall'attivo i costi di pubblicità e ricerca non ancora ammortizzati, vi sarebbe per molte imprese un **rilevante impatto sui conti dell'esercizio 2016**, che porterebbe ad un **risultato fortemente "inquinato"**.

Nel valutare l'imputazione degli effetti a conto economico, voluta dall'OIC 29, non si può trascurare il fatto che il **cambiamento del criterio di valutazione non è in questo caso volontario**, ma **imposto dal legislatore**.

Guardando a quanto prevedono in questo ambito i **principi contabili internazionali**, lo **IAS 8** stabilisce che, nel caso di **cambiamento dei criteri di valutazione obbligatori**, le eventuali rettifiche che derivano dall'applicazione retroattiva del nuovo criterio devono essere rilevate a **riduzione di una posta di patrimonio netto**, senza impattare in alcun modo sul conto economico dell'esercizio.

Ecco che allora appare ragionevole attendersi che l'**OIC elabori una soluzione in linea con la prassi internazionale**, modificando il principio contabile nazionale di riferimento o comunque fornendo delle apposite indicazioni in questo senso per il passaggio alle nuove regole imposte dal D.Lgs. 139/2015.

È evidente, in ogni caso, la **penalizzazione** delle imprese che a bilancio hanno **importi rilevanti di spese di ricerca capitalizzate** e quindi sarebbe stata quanto mai opportuna anche in questo ambito la previsione di un **regime transitorio**.